



COMUNE DI CORNUDA
PROVINCIA DI TREVISO

Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile, ai sensi della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22/12/2022 e della Legge Regionale n. 13 del 01/06/2022

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.9 del 11.04.2024

Art. 1 – Costituzione Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile

1. E' costituito il Gruppo comunale di volontariato di protezione civile di Cornuda, di seguito GCVPC, nella sede legale del Comune di Cornuda in conformità a quanto previsto dall'art.35, comma 1, del decreto legislativo n.1/20218 e, in quanto compatibile, dall'art.21 del decreto legislativo n.117/2017.
2. Il G.C.V.P.C. è un ente del Terzo Settore costituito in forma specifica e composto esclusivamente da cittadini e cittadine dell'Unione Europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, che scelgono di aderirvi volontariamente.
3. Il Comune provvede all'iscrizione del G.C.V.P.C. nel registro unico nazionale degli Enti del Terzo Settore, RUNTS, ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore".

Art. 2 – Il Sindaco

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n° 1/2018 "Codice della Protezione Civile", in qualità di autorità territoriale di Protezione Civile, provvede all'impegno del volontariato di Protezione Civile a livello comunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del G.C.V.P.C. ed è altresì responsabile della disciplina delle procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del G.C.V.P.C., al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista di eventi di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 1/2018.
2. Il Sindaco è il legale rappresentante del G.C.V.P.C. e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3 – Obiettivi del Gruppo

1. Il G.C.V.P.C., quale ente del Terzo Settore costituito in forma specifica ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n° 117/2017, esercita in via esclusiva l'attività di Protezione Civile ai sensi della lettera y del comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo n° 117/2017, per il proseguimento, senza scopi di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il G.C.V.P.C. concorre al Servizio nazionale di Protezione Civile ed è costituito per le finalità di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo e viene impiegato, ai sensi del decreto legislativo n° 1 del 2 gennaio 2018 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali di protezione civile.

Art. 4 – Attività del G.C.V.P.C.

1. L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.Lgs. 81/2008 e atti conseguenti.
2. Il G.C.V.P.C., nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di Protezione Civile di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/11/2012;

- c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza ai sensi degli artt. 18, 22, 32 e 38 del D.Lgs. n° 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione del rischio;
 - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività G.C.V.P.C., secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune;
3. Il G.C.V.P.C. opera nel rispetto delle indicazioni del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di Cornuda, in coerenza con le disposizioni nazionali e regionali di Protezione Civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile.
4. Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
- a) il registro dei volontari iscritti;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea del volontariato;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 12.
- Il G.C.V.P.C. ha accesso ai registri sopra citati.
5. Il Gruppo ha la facoltà di organizzare esercitazioni, corsi di formazione e aggiornamento ed altre iniziative ai fini della prevenzione e del contrasto delle calamità di cui al precedente punto.
6. Il Sindaco o suo delegato, su richiesta del Coordinatore, autorizza il Gruppo a collaborare con altri Gruppi al di fuori del Comune di Cornuda, per esercitazioni o per interventi in operazioni di soccorso a popolazioni colpite da calamità.
7. Chi fa richiesta al Sindaco o suo delegato di intervento dei volontari del Gruppo in manifestazioni sportive, culturali, religiose ecc., dovrà indicare in che modo verranno garantiti agli operatori il ristoro e l'assistenza durante il servizio, nonché definire le modalità del rimborso delle spese vive sostenute.
8. Tutti gli operatori del Gruppo prestano la loro opera a titolo **gratuito**.

Art. 5 – Patrimonio Sociale

1. Il Comune, con l'eventuale contributo e/o sovvenzioni e lasciti di altri Enti, cittadini e/o imprese, provvede alla formazione del patrimonio sociale del Gruppo. Tale patrimonio è destinato esclusivamente a sostenere le spese occorrenti per garantire l'operatività del Gruppo.
2. Tutto il materiale in dotazione al Gruppo deve essere catalogato ed inventariato, lo stesso deve essere usato esclusivamente per ragioni di servizio.
3. Tutte le spese, ordinarie e programmate, sostenute dal Gruppo e che fanno affidamento su risorse pubbliche, dovranno essere preventivamente autorizzate dal responsabile del P.E.G. (area tecnica).
4. Tutte le spese effettuate dagli operatori durante l'attività di servizio, per motivi ad essa imputabili ed aventi carattere di urgenza, saranno rimborsate a fronte della presentazione di specifica motivazione e dimostrazione della spesa.

Art. 6 - Ammissione al G.C.V.P.C., esclusione, limiti di partecipazione

1. Possono essere ammessi al G.C.V.P.C. i cittadini dell'Unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, in possesso dei diritti civili e che non abbiano riportato condanne penali, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
2. Possono aderire al G.C.V.P.C., previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale/tutore, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i

minorenni di età non inferiore ai 16 anni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del G.C.V.P.C., ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il proprio voto in assemblea attraverso colui che ne esercita la potestà genitoriale/tutore.

3. Al G.C.V.P.C., quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statuarie in materia.

4. L'ammissione al G.C.V.P.C. è subordinata alla presentazione di apposita domanda, a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:

- a) Autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
- b) Elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, etc.);
- c) Copia del documento d'identità in corso di validità;
- d) Copia del codice fiscale.

5. L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore Operativo del G.C.V.P.C., di cui all'art. 15.

6. In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore Operativo, per iscritto ed entro 60 gg dalla richiesta.

7. Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al G.C.V.P.C., anche mediante campagne di adesione periodiche, attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.

8. Eventuali altri requisiti per l'ammissione al G.C.V.P.C. sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

Art. 7 - Volontari effettivi

1. Sono volontari effettivi i cittadini dell'Unione Europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, che scelgono di aderire volontariamente al G.C.V.P.C. e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti normative regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.

2. Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:

- a) copia della polizza assicurativa di cui all'art. 10, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
- b) tesserino di appartenenza al G.C.V.P.C, il quale deve riportare le generalità, il gruppo sanguigno e una fotografia formato tessera;
- c) vestiario e DPI idonei;
- d) copia del regolamento

Art. 8 – Provvedimenti disciplinari

1. Gli operatori ritenuti responsabili di atti contrari a quanto disposto dal seguente Regolamento, che possono turbare l'attività, compromettere l'efficacia operativa o comunque pregiudicare il conseguimento degli scopi del Gruppo, possono essere oggetto di Provvedimento Disciplinare. I provvedimenti disciplinari sono i seguenti:

- un richiamo verbale;
- un richiamo scritto;
- una sospensione temporanea;
- espulsione.

Tali provvedimenti, di norma, sono adottati dal Consiglio Direttivo ed applicati in successione. Per comportamenti ritenuti di particolare gravità, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, possono essere applicati direttamente la sospensione o l'espulsione dal

Gruppo;

2. L'operatore dimissionario o espulso ha l'obbligo di riconsegnare tutto il materiale ricevuto in dotazione, (di cui all'art. 9 comma 2);

Art. 9 - Perdita della qualità di appartenente al G.C.V.P.C.

1. La qualità di appartenenza al G.C.V.P.C. si perde per:

- a) recesso volontario presentato dal volontario;
- b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del G.C.V.P.C.;
- c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 6 del presente regolamento;
- d) utilizzo improprio e non coerente con le attività di protezione civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al G.C.V.P.C.-.

2. La perdita di qualità di appartenente al G.C.V.P.C., con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato, viene proposta dal Coordinatore Operativo o dal Sindaco; quest'ultimo sentito il parere dell'assemblea dei volontari, di cui al successivo articolo 11 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.

3. Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al G.C.V.P.C., in forma scritta, al Coordinatore Operativo e al Sindaco.

4. Una volta persa l'appartenenza al G.C.V.P.C., il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dall'effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 10 - Diritti dei volontari

1. Il volontario del gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'art. 32 comma 1 del D.lgs. n° 1/2018, ha diritto solo al rimborso delle spese effettivamente sostenute con i limiti definiti dall'art. 17, comma 3, del codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli art. 39 e 40 del D.lgs. 01/2018. Agli operatori, ai sensi e della normativa vigente, spettano di diritto il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale.

2. I componenti del G.C.V.P.C. sono assicurati per lo svolgimento dell'attività di volontario del G.C.V.P.C. a cura e a spese del Comune di Cornuda, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017.

3. La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

4. Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di Protezione Civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 11 - Doveri dei volontari

1. I volontari sono tenuti a:

- a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso d'emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinamento Operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
- b) intervenire nelle situazioni di emergenza seguendo le procedure in vigore;
- c) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidati;
- d) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;

- e) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento, alle esercitazioni e prove addestrative di protezione civile promosse dal Comune o dal G.C.V.P.C. o alle quali il Comune o il G.C.V.P.C. prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
- f) comunicare prontamente al Comune o al Coordinatore Operativo ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.
- g) provvedere a turno alla pulizia della sede.
- h) difendere e affermare, con l'esempio, le finalità del Gruppo.
- i) svolgere gli incarichi affidati al meglio delle proprie possibilità, secondo le indicazioni ricevute e nel rispetto delle gerarchie del Gruppo come definite nel presente Regolamento.

2. Comportamenti difformi da quanto specificato al punto precedente potranno essere oggetto di provvedimenti disciplinari come previsto dall'art.8.

3. Comportamenti difformi dalle disposizioni ricevute possono essere adottati qualora queste risultino palesemente in contrasto con il rispetto dell'incolumità propria o di terzi e/o di beni pubblici e privati.

Parimenti, tali comportamenti possono essere adottati nel caso di variazione dello scenario operativo al fine di garantire le condizioni di sicurezza e l'efficacia dell'azione.

L'esigenza di adottare comportamenti difformi dovrà comunque essere segnalata con la massima tempestività al responsabile dell'intervento (caposquadra, responsabile di settore, coordinatore).

4. Il Coordinatore operativo dovrà informare gli incaricati del Comune ad ogni variazione relativa ai componenti il Gruppo. Tali incaricati sono:

- il Responsabile dell'area tecnica per i profili tecnici
- il Responsabile dell'area amministrativa per i profili assicurativi ed amministrativi.

Art. 12 - Organi del G.C.V.P.C.

Il G.C.V.P.C. è dotato dei seguenti organi:

- a) Assemblea dei volontari iscritti al G.C.V.P.C.;
- b) Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
- c) Coordinatore Operativo.

Art. 13 - Assemblea dei volontari iscritti al G.C.V.P.C.

1. L'assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del G.C.V.P.C., è il luogo di incontro durante la quale gli stessi volontari si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del G.C.V.P.C. È convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno. Potrà altresì essere convocata in via straordinaria, ogni qualvolta il Coordinatore operativo o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno.

2. L'assemblea è convocata dal Coordinatore Operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi e strumenti idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.

3. L'assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali. (1/3 dei volontari effettivi con diritto di partecipazione in seconda convocazione).

4. L'assemblea è presieduta dal Coordinatore del Gruppo o in mancanza dello stesso dal Vice Coordinatore.

5. I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.

6. L'assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
- a) elezione e revoca del Coordinatore Operativo
 - b) elezione e revoca del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - c) elezione e revoca del Vice Coordinatore Operativo;
 - d) ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
 - e) la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.
7. L'elezione del Consiglio Direttivo, con votazione distinta, può avvenire solo dopo l'elezione del Coordinatore.
8. L'Assemblea può revocare l'incarico al Coordinatore e ad uno o più componenti il Consiglio Direttivo in caso di comportamenti ritenuti non conformi alle esigenze del Gruppo.
9. In caso di mancanza, revoca di incarico o di dimissioni del Coordinatore o di uno o più componenti il Consiglio Direttivo, entro i successivi sei mesi dovrà essere convocata una nuova assemblea per procedere al rinnovo delle cariche. In caso di mancanza, revoca di incarico o dimissioni del Coordinatore, l'assemblea sarà convocata dal Vice Coordinatore.
10. In caso di revoca o dimissioni contestuali del Coordinatore e del Vice Coordinatore, l'assemblea sarà convocata dal Sindaco.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo, o altro organismo analogo, è eletto dall'assemblea tra i suoi componenti, è composto da cinque membri (minimo 3 massimo 9), è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo ed è così formato:
- Coordinatore;
 - Segretario;
 - Responsabile operativo;
 - Responsabile materiali;
 - Delegato del Sindaco.
2. Ogni membro dell'assemblea ha il diritto/dovere di esprimere tre preferenze. Risultano eletti al Consiglio direttivo i volontari che hanno raccolto il maggior numero di preferenze, in caso di parità di voti tra due e più candidati, sarà ritenuta determinante l'anzianità di appartenenza al Gruppo;
3. In caso di dimissioni o di revoca dell'incarico di uno degli eletti dall'assemblea, si procederà a una nuova elezione;
4. Al membro del Consiglio direttivo che non partecipa alle riunioni per tre volte consecutive, senza motivata giustificazione, viene revocato l'incarico.
5. Il Consiglio direttivo si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di cinque giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale, sottoscritto dal Coordinatore operativo.
6. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
7. Il Consiglio direttivo in particolare:
- a) definisce proposte di organizzazione, di programmazione delle attività del G.C.V.P.C., di utilizzo dei mezzi e attrezzature, che successivamente devono essere sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;

- b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
 - c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione e l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole, la popolazione e i centri ricreativi, anche mediante la divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.
8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Coordinatore operativo e dura in carica quattro anni.
9. Il Sindaco, quale primo responsabile di Protezione Civile, può a sua discrezione partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo.
10. Del Consiglio direttivo fanno parte, senza diritto di voto, i capisquadra.

Art. 15 - Coordinatore Operativo

1. Il coordinatore responsabile dei volontari del G.C.V.P.C. è eletto dall'assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'articolo 11 comma 6 ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1 lettera b decreto legislativo n. 1/2018.
2. Il Coordinatore è eletto dall'assemblea con votazione segreta. Ogni membro dell'assemblea ha il diritto/dovere di esprimere una preferenza. Il Coordinatore viene eletto con la maggioranza assoluta dei presenti. Qualora questa non venga raggiunta, verrà fatta una ulteriore votazione riguardante i due candidati che hanno raccolto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, sarà ritenuta determinante l'anzianità di appartenenza al Gruppo.
3. Può essere candidato a Coordinatore del Gruppo ogni operatore che abbia i seguenti requisiti:
- aver compiuto il trentesimo anno di età;
 - essere stato membro del Gruppo per almeno tre anni;
 - possedere i requisiti di cui all'art. 6;
 - non aver subito provvedimenti disciplinari.
4. Il Coordinatore dura in carica quattro anni, con possibilità di una rinomina consecutiva. **E' comunque prevista una seconda rinomina consecutiva in casi di comprovata necessità.** Allo scadere dei quattro anni ed entro i sei mesi successivi il Coordinatore deve provvedere alla convocazione dell'assemblea per il rinnovo delle cariche. In caso di inadempienza entro i termini indicati, può provvedere il Sindaco.
5. In caso di mancanza, revoca di incarico o di dimissioni del Coordinatore, si procederà alla sostituzione come previsto all'art. 7.
6. Il ruolo di coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quello di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. E' incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al G.C.V.P.C. sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'ente. Il mandato del coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 11 comma 6. Il coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4 comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
7. Il coordinatore operativo organizza le attività del G.C.V.P.C. secondo gli indirizzi dell'assemblea e sulla base del piano di protezione civile del comune e, in accordo col Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al G.C.V.P.C.

8. Il Coordinatore Operativo relaziona al Sindaco le necessità del G.C.V.P.C. nelle sedi istituzionali.

9. Il coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.

10. Il Coordinatore Operativo affida gli incarichi, nell'ambito del Consiglio Direttivo, di Segretario, Responsabile Operativo, Responsabile dei materiali.

11. Il Coordinatore Operativo individua, se necessario, i Capi squadra e i vice Capi squadra.

12. Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del G.C.V.P.C., oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al G.C.V.P.C. dal Comune.

13. Il Coordinatore Operativo porta a conoscenza dei componenti del G.C.V.P.C. le direttive impartite dal Sindaco del Comune di Cornuda ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.

14. Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco del Comune di Cornuda una relazione dettagliata sull'attività svolta dal G.C.V.P.C. nell'anno precedente.

15. Qual ora il Consiglio Comunale lo ritenga opportuno, il Coordinatore o suo Delegato viene invitato a relazionare sull'Attività del Gruppo.

Art. 16 – Il Vice Coordinatore Operativo

1. L'assemblea ai sensi dell'articolo 13 comma 5, elegge un vice-coordinatore secondo le medesime modalità di cui all'articolo 14 comma 1 e 2;

2. Il Vice Coordinatore:

- coadiuva il Coordinatore in tutte le attività connesse alla gestione del Gruppo;
- lo sostituisce, a seguito di delega orale o scritta, in caso di assenza o impedimento;

3. Il Vice Coordinatore assume tutti i poteri del Coordinatore in caso di mancanza, revoca di incarico o di dimissioni di quest'ultimo, per un periodo massimo di vacanza di sei mesi.

4. Entro tale termine il Vice Coordinatore convoca l'assemblea per il rinnovo della carica come previsto all'art. 13.

Art. 17 – Il Segretario

1. Il Segretario, nominato dal Coordinatore all'interno del Consiglio direttivo, ha i seguenti compiti e responsabilità:

- redige i verbali nelle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, sottoscritti dal Coordinatore Operativo;
- gestisce l'archivio cartaceo ed informatico del Gruppo;
- gestisce la corrispondenza in arrivo e in partenza registrando la stessa su di un registro protocollo interno;
- cura l'affissione in bacheca di tutti gli atti informativi rivolti all'attenzione dell'intero Gruppo;
- aggiorna il registro dei componenti il Gruppo;
- cura le iscrizioni agli Albi;
- ha la responsabilità di eventuali fondi di cassa, e dovrà tenere un libro contabile riportando minuziosamente le entrate e le uscite.

Art. 18 – Il Responsabile Operativo

1. Il Responsabile operativo, nominato dal Coordinatore all'interno del Consiglio direttivo, ha i seguenti compiti e responsabilità:

- è il responsabile dell'organizzazione del Nucleo di pronto intervento e delle attività operative del Gruppo;
- d'intesa con il Coordinatore, coordina gli interventi di soccorso;
- organizza periodicamente prove, attività di formazione e dimostrative;
- verifica la corretta compilazione ed archiviazione delle schede intervento;
- a fine anno, redige il riassunto delle attività svolte desunto dalle schede intervento.

Art. 19 – Il Responsabile dei materiali

1. Il Responsabile dei materiali, nominato dal Coordinatore all'interno del Consiglio direttivo, ha i seguenti compiti e responsabilità:

- aggiornamento costante dell'inventario mezzi e attrezzature;
- aggiornamento costante dell'inventario dei DPI, delle attrezzature individuali disponibili e di quelle consegnate a ciascun operatore;
- aggiornamento costante dell'inventario delle attività di formazione svolte dagli operatori;
- verifica periodica, controllo e mantenimento in efficienza mezzi e attrezzature;
- verifica dell'assicurazione dei mezzi e/o attrezzature in dotazione qualora necessario.

Art. 20 – I Settori Operativi

1. In funzione delle attività e/o esigenze del Gruppo, il Consiglio Direttivo può istituire e nominare le figure di Responsabili di settore o di specifiche attività.

Art. 21 - Organizzazione operativa del G.C.V.P.C.

1. In base a quanto previsto dal piano di Protezione Civile del Comune di Cornuda e in base ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio Direttivo o altro organismo analogo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.

2. Il G.C.V.P.C. garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di protezione civile.

3. Il G.C.V.P.C. si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili ed in particolare possono essere individuate squadre operative e affidati incarichi operativi.

4. Durante le emergenze il G.C.V.P.C., anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco del Comune di Cornuda e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'art. 12 comma 5 del D.Lgs n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsto e con le modalità dell'art. 41 comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.

5. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il G.C.V.P.C. si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.

6. Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il G.C.V.P.C. gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco del Comune di Cornuda, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 22 - Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

1. Il Comune di Cornuda assegna al G.C.V.P.C. una sede operativa.

2. I volontari del gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile

comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune di Cornuda.

3. Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al G.C.V.P.C. mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del G.C.V.P.C.-.

4. Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature a disposizione del G.C.V.P.C., secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.

5. E' obbligatorio che, in attività, i componenti del Gruppo indossino il vestiario in dotazione e che sia applicato in modo visibile il tesserino di appartenenza al Gruppo.

6. Gli automezzi e le attrezzature vanno usati esclusivamente per motivi di servizio.

7. Prima di ogni uscita, l'equipaggio dovrà accertare l'efficienza del mezzo e l'idoneità dell'attrezzatura per il tipo di intervento da effettuare.

8. Il conducente dovrà attenersi scrupolosamente alle norme del Codice della strada; lo stesso risponderà civilmente e penalmente per i danni causati alle persone, animali e cose. In caso di incidente devono essere avvisate tempestivamente il Coordinatore, le Autorità preposte (Polizia Stradale, Carabinieri e Vigili Urbani) e l'Ufficio Tecnico Comunale.

9. E' fatto divieto assoluto a chiunque di trasportare a bordo degli automezzi in dotazione persone non appartenenti al Gruppo, fatta eccezione per il personale di soccorso e da soccorrere, le Autorità comunali e/o stradali, le Autorità di Pubblica sicurezza o volontari di altri Gruppi riconosciuti di Protezione Civile.

10. Al rientro dal servizio gli automezzi devono essere riforniti di carburante e lasciati in condizioni di efficienza, tali da poter essere impiegati per eventuali successivi interventi in emergenza.

11. Analogamente, qualunque attrezzatura impiegata durante le attività dovrà essere riposta in ordine nel magazzino e lasciata in condizioni di efficienza, tali da poter essere impiegata per eventuali successivi interventi in emergenza.

12. Eventuali guasti, rotture o difetti di funzionamento di automezzi e attrezzature vanno segnalati quanto prima al Coordinatore.

13. Gli apparati radio in dotazione al Gruppo vanno impiegati esclusivamente per le attività di servizio, utilizzando le frequenze assegnate.

14. Il volontario risponde personalmente di eventuali danni causati per negligenza agli apparati radio. Eventuali guasti, rotture o difetti di funzionamento vanno segnalati quanto prima al Coordinatore.

15. Gli oneri relativi alle manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune di riferimento, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.

16. Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.

17. Al G.C.V.P.C. possono essere concesse attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili dal Comune e da parte di altri enti in caso d'emergenza.

Art. 23 - Norme amministrative e finanziarie

1. Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa e la sicurezza del G.C.V.P.C., in conformità a quanto previsto all'art. 35 comma 1, lettera a) del D.lgs. 1/2018.

2. Nel bilancio del Comune di Cornuda sono previsti:

- a) capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, enti, sponsorizzazioni, donazioni, etc.;

b) capitoli di spesa, su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del G.C.V.P.C.

3. Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.

4. Il Comune, ai sensi del comma 1, provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del D.M. n. 106/2020, in quanto compatibile.